

Codice A1715A

D.D. 13 luglio 2022, n. 561

Azienda faunistico venatoria "CASALEGGIO, CASTELLAZZO, MANDELLO" - Rinnovo concessione e ricalcolo superfici dell'Azienda ai fini del calcolo della TASP -



ATTO DD 561/A1700A/2022

DEL 13/07/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Azienda faunistico venatoria “CASALEGGIO, CASTELLAZZO, MANDELLO” – Rinnovo concessione e ricalcolo superfici dell’Azienda ai fini del calcolo della TASP

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 253 del 16.07.1999 con la quale è stata rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-venatoria “Casaleggio Castellazzo Mandello” di complessivi ettari 1341, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore del signor FRANCHI Silvano, fino al 31.01.2004.

Vista la determinazione dirigenziale n. 399 del 12.04.2010 con la quale è stata rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-venatoria “Casaleggio Castellazzo Mandello” di complessivi ettari 1341 ubicati nei Comuni di Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese e Mandello Vitta, ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore della società “Azienda Faunistico Venatoria di Casaleggio, Castellazzo e Mandello Vitta s.r.l.”, nella persona del legale rappresentante Signor FRANCHI Silvano, fino al 31.01.2016.

Vista la determinazione dirigenziale n. 764 del 25.11.2015 con la quale il Concessionario Società "Azienda Faunistico Venatoria di Casaleggio, Castellazzo e Mandello Vitta s.r.l.", nella persona del legale rappresentante Signor FRANCHI Silvano è stato sostituito con FRASSI Marco, in qualità di socio amministratore della "FRASSI SILVANO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S." e contestualmente è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2022 con riduzione territoriale da ettari 1341 a ettari 714.95.77.

Vista l'istanza inoltrata dal Sig.Frassi Marco in qualità di amministratore della "FRASSI SILVANO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S." al Settore A1700A, N. Prot. 00027348 del 29/10/2021 al fine di ottenere il rinnovo della concessione della A.F.V. CASALEGGIO, CASTELLAZZO, MANDELLO, fino al 31/01/2028.

Visto il verbale di assemblea del 30/09/2021 (allegato all'istanza) di rinnovo del Consorzio per anni 6, fino al 31/12/2027, ai sensi all'art. 2 dello Statuto consortile registrato al n. 35942 di repertorio e al n. 12809 di raccolta in data 27.06.1990, rogito Notaio PEDRAZZOLI Paolo. Conseguentemente in base alla normativa regionale la concessione potrà essere rinnovata fino al 31/01/2028.

Viste le verifiche d'ufficio alla Prefettura competente di Novara PR_NOUTG_Ingresso_0082532_20211124 da cui risulta che a carico della "FRASSI SILVANO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S." e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011".

Vista la relazione prot. n. 10837 del 2/5/2022 a firma del tecnico Silvano Bertini e la successiva relazione integrativa prot. n.15332 del 16/6/2022 a firma del tecnico faunistico Lorenzo Bevilacqua.

Dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005, il territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP). In seguito alle suddette verifiche la superficie cartografica effettiva dell'A.F.V. risulta essere di 834,2977 ettari, di questi 810,3603 ettari costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva. Di tali verifiche è stata data comunicazione al Concessionario, il quale, con pec del 29/04/2022 protocollata al n. 10837 del 2/5/2022, attraverso lo studio tecnico incaricato (gpelaborazioni) ha comunicato che i calcoli di cui alla cartografia datata 25/03/2022 risultano corretti.

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale istruttorio redatto in data 07/07/2022 dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione alla A.F.V. "CASALEGGIO, CASTELLAZZO, MANDELLO" per anni 6 fino al 31/01/2028 alla società "FRASSI SILVANO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S." nella persona del legale rappresentante Signor FRASSI Marco, con le superfici risultanti dall'allegata planimetria datata 25/3/2022 (per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione), rettificando pertanto la superficie dell'A.F.V. da ettari 714,9577 come approvati con la precedente determinazione dirigenziale di rinnovo n. 764 del 25/11/2015 a ettari 834,2977 di cui ettari 810,3603 costituiscono

la superficie agro-silvo-pastorale su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Fatto presente che il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

- Di rinnovare la concessione all'Azienda Faunistico Venatoria denominata "CASALEGGIO, CASTELLAZZO, MANDELLO" per anni 6 fino al 31/01/2028 intestandola alla società "FRASSI SILVANO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S." *omissis* nella persona del legale rappresentante Signor FRASSI Marco, con le superfici risultanti dall'allegata planimetria datata 25/3/2022 per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- DI RETTIFICARE, pertanto, la superficie dell'A.F.V. da ettari 714,9577 come approvati con la precedente determina dirigenziale di rinnovo n. 764 del 25/11/2015 a ettari 834,2977 di cui ettari 810,3603 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione.

- Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CASALEGGIO_A3.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

TIPO	NOME	COD. AZ.
AFV	CASALEGGIO CASTELLAZZO MANDELLO	NO1

 confine
 tasp
 NO TASP
 TASP
 particelle

Base Cartografica di Riferimento
Annuale 2021 raster b/n 1:10.000

Scala - 1:15.000



COMUNI	PROVINCIA
Casaleggio Novara Castellazzo Novarese Mandello Vitta	NOVARA

SUPERFICIE TOTALE	834,2977 ha
SUPERFICIE TASP	810,3603 ha

Data elaborazione 25 -03-2022

